

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 17718 Anno 2018**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA**

**Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO**

**Data pubblicazione: 06/07/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso 24562-2014 proposto da:

VIASS DI G. IAVARONE & C. SAS in persona del legale  
rappresentante IAVARONE GENNARO, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 95, presso lo studio  
dell'avvocato MAURO MONACO, che la rappresenta e  
difende giusta procura speciale a margine del  
ricorso;

2017

2196

- *ricorrente* -

**contro**

UNIPOL SAI SPA;

- *intimata* -

R.G.N. 24562/2014

Cron. 17718

copertura  
assicurativa  
per  
inosservanza  
delle  
prescrizioni  
indicate  
nell'atto di  
concessione  
dell'agibilità  
dell'opificio  
che avrebbe  
evitato  
l'estensione  
dell'incendio  
-  
Configurabilità  
- Esclusione  
- Fondamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nonché da:

Rep.

UNIPOL SAI SPA in persona del Procuratore Dott. Ud. 15/11/2017  
SERGIO GINOCCHIETTI, elettivamente domiciliata in PU  
ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio  
dell'avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati REALDO COLOMBO,  
CARLO COLOMBO giusta procura speciale in calce al  
controricorso e ricorso incidentale;

**- ricorrenti incidentali -**

**contro**

VIASS DI G. IAVARONE & C SAS;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 3485/2014 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI  
ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il  
rigetto

udito l'Avvocato MONACO MAURO;

udito l'Avvocato CARLO COLOMBO;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/5/2014 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Fondiaria Sai s.p.a. e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Viterbo 10/10/2007, ha rigettato la domanda proposta dalla società Viass di G. Iavarone & C. s.a.s. nei confronti della società Fondiaria Sai s.p.a. di risarcimento subiti in conseguenza dell'incendio del capannone sito in Viterbo loc. Poggino avvenuto in data 1°/12/2001, <<generato nella porzione residua adibita a falegnameria ed occupata con regolare contratto di locazione dalla società Europorta Fiorentina s.r.l., attiva nel campo della falegnameria>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Viass di G. Iavarone & C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la società Unipolsai s.p.a. ( già Fondiaria Sai s.p.a. ), che spiega ~~no~~ altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo la ricorrente in via principale denuncia <<violazione o falsa applicazione>> degli artt. 1362, 1363 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato l'art. 3 lett. B del contratto assicurativo ( secondo cui <<*L'assicurazione non copre i danni cagionati con dolo e colpa grave dell'assicurato*>> ), essendo <<chiaro che la società assicuratrice abbia accettato i rischi posti a suo carico con coscienza e volontà>>, nonché <<illogico>> e <<palesamente contrario ad ogni norma di diritto e buon senso>> che <<per oltre 10 anni la Viass sarebbe stata tenuta al regolare pagamento d'ingenti premi assicurativi di fatto inutili *a priori* perché la Unipolsai s.p.a. già Fondiaria Sai s.p.a. era *ex ante* libera da ogni rischio in forza dell'art. 3 lett. B del contratto assicurativo>>.

Lamenta essere <<palese che Unipolsai s.p.a., già Fondiaria Sai s.p.a., sia stata vittima della propria carenza di diligenza>>.

Si duole che la stessa corte di merito dà nell'impugnata sentenza atto che <<ove pure Viass avesse adempiuto alle norme antincendio, il sinistro non si sarebbe comunque potuto evitare ed i danneggiamenti, seppur in forma ridotta, sarebbero comunque occorsi>>.

Il motivo è fondato e va p.q.r. accolto nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione ( v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296 ).

Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto ( v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495 ).

Deve quindi porsi in rilievo che, pur non mancando qualche pronuncia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.

Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare

tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Va d'altro canto sottolineato che, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli ( quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295).

Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. quale criterio d'interpretazione del contratto ( fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale" ) si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628).

A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua *ratio*, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli

interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale ( v. Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701 ), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale ( art. 1372 c.c. ).

Orbene, la corte di merito è nel caso pervenuta ad un'interpretazione del negozio *de quo* in termini non consentanei con i suindicati principi.

Oltre a risultare apoditticamente formulate ( non venendo indicato sulla base di quali elementi esse risultino suffragate ) si appalesano invero come del tutto illogiche nonché contrastanti con la ragione pratica del contratto le affermazioni [ poste a base della ravvisata inoperatività della copertura assicurativa per i "danni cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato" giusta l'art. 3 lett b) delle condizioni generali di contratto ] secondo cui, dopo avere escluso che <<l'incendio sia, *ex se*, ascrivibile a fatto e colpa dell'assicurato>> essendo la <<causa più probabile dell'incendio ... stata un "corto circuito nell'impianto elettrico">>, la corte di merito è pervenuta ad affermare che <<gli eventi dannosi per la Viass avrebbero potuto essere esclusi o comunque significativamente ridotti dall'osservanza delle norme e delle prescrizioni antincendio rilasciate all'atto della concessione dell'agibilità dell'opificio nel 1991>>, stante la <<prescrizione dei Vigili del Fuoco del 1991, emanata all'atto del rilascio della prescritta agibilità, che prescriveva idonee misure di separazione ignifughe tra i due opifici (erezione di un muro divisorio ignifugo, applicazione di attacchi per autopompe e l'adeguamento dell'impianto elettrico) cui la Viass non ha mai dato seguito>>; sicché <<la mancata adozione di tali semplici precauzioni è stata la causa dell'estensione dell'incendio dalla sede occupata dalla Europorta Fiorentina s.r.l. a quella occupata dalla Viass>>, non essendovi <<dubbio alcuno sul fatto che i danni lamentati dalla società Viass siano diretta conseguenza dell'inosservanza di prescrizioni cui la stessa era tenuta>>, *a fortiori* in considerazione del <<lasso di tempo trascorso tra irrogazione delle prescrizioni da parte dei VVFF e le conseguenze dannose (10 anni)>> nonché della <<non particolare onerosità delle prescrizioni>>.

Atteso che il contratto di assicurazione *de quo* risulta essere stato stipulato in tempo (16/5/1993) successivo alle suindicate prescrizioni dei Vigili del Fuoco ( 1991 ), non risulta infatti dalla corte di merito spiegato come mai la compagnia assicuratrice si sia indotta a stipulare il contratto in argomento pur conoscendo o dovendo conoscere la situazione *de qua* che in base all'istruttoria in base all'*id quod plerumque accidit* e anche nella specie incontestatamente svolta ai fini della determinazione dell'*an* e del *quomodo* (avuto in particolare riferimento alla determinazione del premio) della stipulazione del contratto di assicurazione in argomento.

A *fortiori* in considerazione della circostanza dedotta dall'odierna ricorrente in base alla quale <<per stipulare la polizza assicurativa controparte richiese delle modifiche strutturali alla Viass>>, concernenti in particolare (solo) <<l'apposizione di grate alle finestre>>, che <<furono prontamente eseguite>>, non risultando che abbia viceversa alcunché richiesto in ordine all'esecuzione di quanto oggetto delle suindicate prescrizioni dei Vigili del Fuoco.

Né tale giudice ha d'altro canto indicato come la conclusione raggiunta nell'impugnata sentenza possa trovare logica e coerente spiegazione avuto riguardo al comportamento nel caso dalle parti successivamente mantenuto, e in particolare dell'accettazione da parte sua per anni (oltre dieci) dei premi assicurativi senza invero muovere obiezione alcuna al riguardo.

Comportamento invero deponente per la evidentemente ritenuta regolarità della stipulata polizza in argomento avuto riguardo alla situazione (giuridica e di fatto) degli immobili costituenti il relativo oggetto, con correlativa assunzione -in base ad un'interpretazione di buona fede ( art. 1366 c.c. )- del relativo rischio, appalesandosi per converso contrario a correttezza ex artt. 1337, 1358 e 1375 c.c. il segnalato comportamento della medesima consistito nell'aver stipulato il contratto con la previsione dell'ammontare dei premi poi per tanti anni incassati senza darsi invero carico di segnalare -quantomeno nel corso di rapporto- che lo stipulato contratto assicurativo *de quo* asseritamente non copriva il rischio in argomento,

essendosi invero determinata a sollevare l'eccezione di inoperatività della polizza solamente all'esito della verifica del sinistro *de quo*.

Emerge dunque evidente come i giudici di merito siano pervenuti ad interpretare la polizza assicurativa antincendio *de qua* limitandosi invero a un'interpretazione meramente atomistica e formalistica della clausola contrattuale in argomento, omettendo invero di riguardarne il tenore letterale alla stregua dei richiamati primari criteri di interpretazione soggettiva dell'interpretazione globale ( art. 1362, 2 °co., c.c. ), sistematica (art. 1363 c.c.), funzionale ( art. 1369 c.c. ) e secondo buona fede (art. 1366 c.c.), avuto specificamente riguardo alla causa concreta dello stipulato contratto (v. Cass., 22/11/2016, n. 23701).

Dell'impugnata sentenza, assorbiti il 3° motivo del ricorso principale [con il quale la ricorrente denuncia <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. lamentando che <<la sentenza 296/2005 ( emessa dal tribunale Civile di Viterbo tra la Viass, la Europorta Fiorentina s.r.l. e la di questa compagnia assicurativa ) riguardava solo ed esclusivamente la porzione di capannone locata e non ha in nessun modo giudicato in merito ai danni di cui all'odierno giudizio>>] ed ogni altra e diversa questione, nonché -logicamente- il ricorso incidentale ( affidato ad unico motivo, con il quale la ricorrente in via incidentale si duole non essersi dai giudici di merito compensato le spese del doppio grado di giudizio, pur essendo essa totalmente vittoriosa all'esito della sentenza d'appello di totale riforma di quella del giudice di prime cure ), s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il 1° motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa

Corte di Cassazione copia non ufficiale



l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, 15/11/2017